Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 260 del 6 novembre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. **91**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1987.

Disposizioni per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione e il controllo dei proventi riscossi dall'ufficio del registro generale dei testamenti e per il rilascio dei certificati.

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 aprile 1987.

Disposizioni per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione e il controllo dei proventi riscossi dall'ufficio del registro generale dei testamenti e per il rilascio dei certificati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1158;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1986, n. 611;

Visto il regolamento ministeriale 5 dicembre 1974 modificato con decreto 24 dicembre 1981 *(Gazzetta Ufficiale* numeri 154/1975 e 13/1982);

Visto il parere della Ragioneria generale dello Stato;

Sentita la Corte dei conti;

Decreta:

La riscossione, il versamento, la contabilizzazione e il controllo dei proventi riscossi dall'ufficio del registro generale dei testamenti nonché il rilascio dei certificati da parte dello stesso sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Art. 1.

Il conservatore del registro generale dei testamenti deve prestare il suo servizio in tutti i giorni feriali e tenere aperto al pubblico il suo ufficio dalle ore nove alle ore tredici.

Nella giornata di sabato e nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico viene fissato dalle ore nove alle ore undici.

Art. 2.

Gli importi delle tasse di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1981, n. 307 e dei valori bollati sono versati sul conto corrente postale, aperto in Roma e intestato all'Ufficio centrale archivi notarili - Registro generale dei testamenti.

Gli importi di cui sopra possono essere versati dalle parti, in denaro contante, direttamente alla cassa del predetto ufficio che ne rilascia ricevuta.

Le richieste di iscrizione di cui all'art. 5, terzo comma, e quelle — per corrispondenza — dei certificati di cui all'art. 6, secondo comma, della legge summenzionata debbono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante il versamento sul predetto conto corrente postale di un importo pari al doppio del diritto fisso stabilito dalla tariffa notarile per la comunicazione di cui agli articoli 622 del codice civile e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il predetto importo è dovuto in ragione del numero delle iscrizioni o dei certificati richiesti. L'autorità consolare, richiesta della iscrizione di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, provvede ad effettuare la rimessa dell'importo al registro generale dei testamenti con le modalità di cui all'art. 9 del regolamento valutario approvato con decreto interministeriale 12 marzo 1981 *(Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1981, supplemento al n. 82) allegando alla scheda la prova dell'avvenuto versamento.

Art. 3.

Con atto da comunicarsi alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti il conservatore del registro generale dei testamenti dà apposito incarico, per la riscossione delle tasse e dei proventi ed importi di cui al precedente articolo, ad un impiegato della ex carriera di concetto assegnato all'ufficio centrale. Con lo stesso atto viene anche designato l'impiegato che sostituisce il predetto agente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

L'incaricato deve tenere un registro cronologico in cui annota il cognome e nome del richiedente, l'operazione richiesta, l'importo riscosso, il numero e la data della bolletta emessa. Il registro, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ogni pagina dal dirigente preposto alla divisione registro generale dei testamenti.

Il funzionario incaricato emette, all'atto del ricevimento del certificato di allibramento o all'atto della

riscossione del contante, bolletta comprovante il pagamento effettuato da ciascun richiedente. I documenti di entrata debbono essere simultaneamente sottoscritti dall'agente riscotitore.

Gli estratti conto, trasmessi dall'ufficio postale dei conti correnti, debbono protocollarsi in arrivo nel giorno stesso della loro ricezione.

La ricevuta dei versamenti, eseguiti sul conto corrente postale menzionato al precedente art. 2, va allegata alla matrice del bollettario delle riscossioni.

Art. 4.

I documenti di entrata, muniti di bollo a secco della ragioneria centrale e numerati progressivamente per ciascun anno finanziario, constano di tre esemplari (matrice, contromatrice e quietanza) da compilarsi simultaneamente con sistema a ricalco. Il bollettario, conforme al modello annesso al presente decreto, viene consegnato all'incaricato della riscossione dalla ragioneria centrale con apposita distinta.

All'atto della ricezione le bollette sono assunte in carico in un registro e accuratamente custodite in cassaforte dal funzionario incaricato delle riscossioni.

Art. 5.

In caso di smarrimento, alterazione o distruzione di bollette anche non adoperate o di alcuna parte di esse si applica il disposto dell'art. 239 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Ogni trimestre il direttore della divisione registro generale dei testamenti procede alla verifica materiale dei bollettari per accertare se le quantità giacenti corrispondano a quelle risultanti dalle rispettive scritture e, ove rilevi delle differenze, ne riferisce immediatamente al conservatore. Delle risultanze della verifica periodica sarà fatta sul registro di carico e scarico delle bollette apposita annotazione, datata e da lui sottoscritta.

Le bollette vanno sommate mese per mese. Le matrici e le contromatrici debbono separatamente rilegarsi alla fine di ciascun mese.

È vietato detenere in ufficio quietanze distaccate dalle relative matrici e contromatrici. Le quietanze che non siano ritirate dagli intestatari, quelle annullate e quelle rimaste in bianco debbono rimanere attaccate alle matrici per essere trasmesse insieme al rendiconto amministrativo a' termini del successivo art. 12.

Le quietanze non ritirate debbono essere in regola con l'imposta di bollo.

La cassa del registro generale dei testamenti è assoggettata alle verifiche di cui all'art. 14 del regolamento per la gestione dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Art. 6.

Sulle bollette non debbono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di cifre se non mediante annotazione firmata dal dirigente preposto alla divisione registro generale dei testamenti e apposta a tergo di ciascuno dei tre esemplari.

Quando occorra annullare una bolletta si provvede mediante perforazione meccanica con la leggenda «annullato» da effettuarsi simultaneamente sui tre esemplari.

Art. 7.

Per le operazioni di cui all'art. 7, ultimo comma, e all'art. 8, primo comma, parte prima, della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve compilarsi soltanto la parte della bolletta destinata alla verbalizzazione della richiesta indicando la data e lo scopo della richiesta stessa.

Le richieste debbono conservarsi agli atti dell'ufficio per ordine di data.

Art. 8.

Alla fine dell'orario giornaliero di apertura dell'ufficio al pubblico il funzionario incaricato deve procedere a verifica della cassa sulla scorta del bollettario e del registro operazioni al conto corrente per accertare se il denaro riscosso trovi esatta rispondenza nei risultati delle predette scritture.

Accertata tale rispondenza appone sulla matrice e contromatrice del bollettario e a margine del registro delle operazioni al conto corrente la data e la propria firma come conferma dell'accertamento effettuato. Qualora risulti una eccedenza provvede a contabilizzarla in entrata con imputazione alla voce «recuperi».

È rigorosamente vietato tenere nella cassa dell'ufficio somme o valori che non costituiscono entrata o patrimonio dell'amministrazione o di cui il conservatore o il funzionario incaricato non abbia legale consegna.

Art. 9.

I proventi riscossi dal funzionario incaricato debbono essere da lui giornalmente e integralmente versati sul conto corrente postale intestato al registro generale dei testamenti.

L'ultimo giorno feriale di ciascun mese egli versa al predetto conto le somme riscosse dopo l'ultimo versamento ed emette ordine di prelevamento della complessiva somma, ivi depositata nel mese, con clausola di commutazione per l'accreditamento della somma stessa al c/c postale intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione archivi notarili. L'accreditamento deve effettuarsi a mezzo postagiro a vista da presentarsi all'ufficio postale che rilascia apposita certificazione di addebita-

mento da allegarsi all'ordine di prelevamento. Copia autentica dell'ordine e della certificazione predetti viene conservata agli atti dell'ufficio.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nelle anzidette operazioni sono applicabili al funzionario incaricato le sanzioni stabilite con l'art. 228 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Oltre al registro cronologico il funzionario incaricato deve tenere:

a) il registro di carico e scarico delle bollette di riscossione;

b) il registro delle operazioni effettuate sul conto corrente postale;

c) il conto dei valori bollati;

d) il registro delle somme da riscuotere e non riscosse;

e) il registro di carico e scarico degli assegni di postagiro.

Tali registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati in ogni pagina dal dirigente preposto alla divisione registri generali dei testamenti..

Nelle scritture di cui sopra non sono consentite cancellature o abrasioni e le correzioni debbono farsi esclusivamente con registrazioni successive sottoscritte dal direttore della predetta divisione.

L'ultimo giorno feriale di ogni mese, eseguito il versamento al conto corrente postale intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione archivi notarili, il funzionario incaricato procede alla chiusura delle scritture contabili ripetendo in tutte lettere le somme ivi iscritte in cifra quali totali delle operazioni compiute nel mese apponendovi la propria firma. Nei mesi successivi al gennaio di ogni anno ai totali delle operazioni compiute nel mese verranno aggiunti sul registro cronologico quelli complessivi risultanti dalla chiusura del mese precedente.

Art. 11.

Al funzionario incaricato sono applicabili le disposizioni in genere concernenti gli agenti contabili e in particolare quelle contenute negli articoli 178, lettera *d)*, 179, primo comma, 188, 189, 217, 240, primo comma, 621, sesto e settimo comma, e 645 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

La redazione dei documenti di entrata e di tutte le scritture relative ivi compresi i rendiconti si affettua con sistema manuale o meccanografico.

Ove nel corso dell'anno finanziario al funzionario incaricato ne subentri altro si procede al passaggio di gestione con l'intervento del Conservatore del registro generale dei testamenti o del direttore di divisione all'uopo delegato. Nel relativo processo verbale dovrà farsi constare la situazione dei bollettari nonché il numero dei fogli scritti e di quelli ancora in bianco delle scritture finanziarie.

Il dirigente generale preposto all'ufficio centrale e il direttore della competente divisione curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento dei proventi spettanti al registro generale dei testamenti siano fatti prontamente é integralmente.

Art. 12.

Entro il giorno quindici del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ciascun anno il funzionario incaricato, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, trasmette al Conservatore del registro generale dei testamenti il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre precedente. Per il ritardo nell'adempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 337 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il conto amministrativo, redatto in triplice esemplare, deve dimostrare — distintamente per ogni articolo del bilancio delle entrate — le somme riscosse nel corso del trimestre e, successivamente al primo, anche nel corso dell'anno.

Il rendiconto contiene altresì gli estremi e gli importi delle ricevute, comprovanti i singoli versamenti, eseguiti dal funzionario incaricato o direttamente dagli interessati, sul c/c postale intestato al registro generale dei testamenti e deve essere corredato:

delle matrici dei bollettari delle riscossioni con la documentazione delle richieste fatte per corrispondenza;

degli ordini di prelevamento con clausola di commutazione muniti delle certificazioni di addebitamento rilasciate dagli uffici postali a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336;

di ogni altro documento riferentesi alle riscossioni o giustificativo dei versamenti.

Il conservatore, esaminato il rendiconto e riconosciutane la regolarità, lo inoltra nei dieci giorni successivi alla Ragioneria centrale - Sezione archivi notarili, la quale, ove nulla abbia da osservare, restituisce un esemplare, munito del proprio visto di regolarità, al funzionario incaricato che lo conserva per allegarlo al conto giudiziale. Della revisione amministrativa risponde il conservatore del registro generale dei testamenti o il direttore della divisione all'uopo delegato.

Il funzionario incaricato è tenuto alla resa del conto giudiziale.

Art. 13.

Le richieste di certificati dirette al registro generale dei testamenti debbono essere redatte in carta legale e accompagnate dalla ricevuta del versamento eseguito a' termini del precedente art. 2 nonché dal documento,

previsto dall'art. 6 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e spedito nel competente bollo. Le richieste e i documenti inoltrati dalle amministrazioni e istituzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, della stessa legge sono esenti da bollo. Non sono ammesse le dichiarazioni sostitutive contemplate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso di richieste, redatte o documentate in contravvenzione alle disposizioni sull'imposta di bollo, al conservatore del registro generale dei testamenti è fatto obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituito dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

Le richieste di certificati debbono essere evase nello stretto ordine in cui esse pervengono al registro generale dei testamenti. È data la precedenza alle richieste dichiarate urgenti dalle amministrazioni e istituzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307.

Art. 14.

A margine del certificato cumulativo delle iscrizioni esistenti nel registro generale dei testamenti devono annotarsi il numero e la data della bolletta di riscossione nonché l'importo complessivo riscosso. Tali dati, concernenti le riscossioni dei proventi spettanti a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, debbono trascriversi anche in calce al certificato pervenuto dagli organismi degli Stati aderenti.

Art. 15.

A domanda dell'interessato e nei casi di comprovata urgenza il conservatore del registro generale dei testamenti o il suo delegato può — conservando agli atti dell'ufficio, in originale o in microriproduzione sostitutiva, il certificato spedito ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307 — trasmettere a mezzo terminale il fac simile all'archivio notarile distrettuale indicato dal richiedente e fornito dell'apposito apparecchio.

La trasmissione deve essere fatta e ricevuta personalmente dal predetto funzionario e dal capo dell'archivio notarile. Questi redige — in calce al fac simile pervenutogli — il verbale di ricezione da iscriversi in apposito registro e consegna il fac simile al richiedente indicato nel certificato. Alle operazioni di cui sopra provvede all'accorrenza l'impiegato espressamente delegato alle stesse per il caso di assenza o legittimo impedimento del capo dell'archivio notarile.

Fermo restando il pagamento di quanto dovuto al registro generale dei testamenti ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, l'interessato deve altresì anticipare all'archivio notarile le spese secondo le tariffe telefoniche in vigore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, e successive modificazioni, e corrispondergli la tassa prevista dalla tariffa notarile per la trasmissione telefonica di un atto di valore indeterminabile. Si applica il disposto dell'art. 112, quarto comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Le spese per i canoni annui di concessione e di sorveglianza tecnica fanno carico all'archivio notarile.

Per la connessione delle apparecchiature alla rete telefonica pubblica si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1981 *(Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1981, n. 209).

Art. 16.

Per la rilevazione delle notizie concernenti gli atti di ultima volontà ricevuti dal 1° gennaio 1950 alla data di entrata in vigore del regolamento e che a quest'ultima data si trovino depositati nell'archivio notarile nonché per la redazione delle relative schede, il conservatore dell'archivio notarile può, sotto la sua personale responsabilità, avvalersi della prestazione di impiegati straordinari di 3ª categoria da assumersi all'uopo.

Resta affidato esclusivamente al personale di ruolo il controllo delle schede come sopra redatte.

Art. 17.

Le prescrizioni indicate in ciascuno dei modelli uniti al presente decreto, la forma e la dimensione per ognuno di essi prescritte fanno parte integrante della presente normativa e devono essere rigorosamente osservate per la regolare e uniforme tenuta del bollettario e dei registri e per l'esatta compilazione delle scritture contabili.

Roma, addì 10 aprile 1987

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
FINOCCHIARO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1987
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 297

MODELLI ALLEGATI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI **MATRICE**

Anno finanziario ______________ Bolletta di riscossione n. ______________

A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA	Il Signor ______________ residente a ______________ richiede (1) ______________ ______________ Firma del richiedente ______________
B) SPECIFICA*	
C) QUIETANZA	Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. ______________ Roma, li ______________ IL FUNZIONARIO INCARICATO (1) Estremi della richiesta fatta per corrispondenza.

* **Per la specifica confronta i numeri di codice a tergo.**

Codice Articoli

106.A) Tassa certificazioni R.G.T.

106.B) Richiesta iscrizione atto u. v. registro Stati aderenti.

106.C) Richiesta certificato iscrizioni registro Stati aderenti.

123) Rendite e interessi.

137) Valori bollati.

140) Recuperi vari.

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI — **CONTROMATRICE**

Anno finanziario ______________ Bolletta di riscossione n. ______________

A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA	Il Signor ______________ residente a ______________ richiede (1) ______________ ______________ Firma del richiedente ______________
B) SPECIFICA*	
C) QUIETANZA	Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. ______________ Roma, li ______________ IL FUNZIONARIO INCARICATO (1) Estremi della richiesta fatta per corrispondenza.

* Per la specifica confronta i numeri di codice a tergo.

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

QUIETANZA

Anno finanziario ____________ Bolletta di riscossione n. ____________

A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA	Il Signor ____________ residente a ____________ richiede (1) ____________ ____________ Firma del richiedente ____________
B) SPECIFICA*	
C) QUIETANZA	Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. ____________ Roma, li ____________ Marca da bollo Sigillo R.G.T IL FUNZIONARIO INCARICATO (1) Estremi della richiesta fatta per corrispondenza. AVVERTENZA La consegna del certificato richiesto è fatta all'esibitore della presente quietanza.

* **Per la specifica confronta i numeri di codice a tergo.**

B) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

REGISTRO GENERALE
DEI
TESTAMENTI

ANNO FIN.

QUIETANZA

BOLLETTA DI RISCOSSIONE N. ________

Il Signor ____________________________

residente a ____________________________ richiede (1)

____

____

____

____

____

____

____

A) QUIETANZA

Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. ________

(____________________________)

Marca da bollo

Sigillo R.G.T

Roma, li ________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

____

(1) Estremi della richiesta fatta per corrispondenza.
AVVERTENZA - La consegna del certificato richiesto è fatta all'esibitore della presente quietanza.

MATRICE

B) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

REGISTRO GENERALE
DEI
TESTAMENTI

ANNO FIN. ____________

BOLLETTA DI RISCOSSIONE N. ____________

Il Signor ____________________________

residente a ____________________________ richiede (1)

____

____

____

____

____

____

____

A) QUIETANZA

Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. ____________

(____________________________)

Roma, li ____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

____

Marca da bollo

Sigillo RGT

(1) Estremi della richiesta fatta per corrispondenza.

C) SPECIFICA

Tassa certificazioni R.G.T.			
Richiesta iscrizione atto u.v. registro Stati aderenti			
Richiesta certificato iscrizioni registro Stati aderenti			
Rendite e interessi			
Valori bollati			
Recuperi vari			
TOTALE L.			
RIPORTO L.			
DA RIPORTARSI L.			

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

ANNO FIN. ____________

BOLLETTA DI RISCOSSIONE N. ____________

CONTROMATRICE

B) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

Il Signor ____________________

residente a ____________________ richiede (1)

____

____

____

____

____

____

A) QUIETANZA

Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. ____________

(____________________)

Roma, lì ____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

____

Marca da bollo

Sigillo R.G.T

(1) Estremi della richiesta fatta per corrispondenza.

C) SPECIFICA

Tassa certificazioni R.G.T.			
Richiesta iscrizione atto u.v. registro Stati aderenti			
Richiesta certificato iscrizioni registro Stati aderenti			
Rendite e interessi			
Valori bollati			
Recuperi vari			
TOTALE L.			
RIPORTO L.			
DA RIPORTARSI L.			

(cm 29,7 x cm 21)

AL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

Si trasmettono le seguenti bollette delle riscossioni

(a) ____________________________

____

QUANTITÀ	
IN CIFRE	IN LETTERE
	cm 8.5

Roma li ____________

IL CONSEGNATARIO

____

Mod 1 ter serie III

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

N ____________ del Registro di corrispondenza

Il sottoscritto, funzionario incaricato, dichiara di aver ricevuto dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia numero (1) ____________

____________ bollette delle riscossioni

(a) ____________

____

e di averle prese regolarmente in carico nell'apposito registro al numero ____________

Sigillo R.G.T.

(2) ____________

(3) ____________

N B Un esemplare della presente distinta deve restituirsi alla Ragioneria Centrale il secondo allegarsi al conto giudiziale e il terzo infine conservarsi in archivio tra gli atti di ufficio

(1) in lettere (2) data (3) qualifica e firma

(a) Mod 1 serie III a compilazione meccanografica o Mod 1 bis serie III a compilazione manuale

Dimensione foglio aperto (cm. 42 x cm. 29,7)

Mod. 2 - Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

REGISTRO

di

Carico e Scarico delle bollette di riscossione

Questo registro si compone di fogli (1) ____________

______________________________ (__________)

compreso il presente, da noi numerati e firmati prima dell'uso.

Roma, li ______________________

L.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE R.G.T.

____

(1) In lettere e in cifre

N. d'ordine di ciascuna operaz.	DATA	Specie di ciascuna operazione (a)	BOLLETTE A COMPILAZIONE		OSSERVAZIONI (c)
			meccano-grafica (b)	manuale (b)	
1	2	3	4	5	6
cm 1	cm 3	cm. 3,5	cm. 2	cm. 2	cm. 6,5
		a Riportare . . .			

(a) Carico o Scarico - Totale o differenza.
(b) Aumento o diminuzione. Risultato dell'operazione.
(c) Nella presente colonna debbono:
1) riportarsi gli estremi della distinta che accompagna ciascuna fornitura delle bollette;
2) effettuarsi le verbalizzazioni relative alle periodiche verifiche materiali delle giacenze.

N. d'ordine di ciascuna operaz.	DATA	Specie di ciascuna operazione (a)	BOLLETTE A COMPILAZIONE		OSSERVAZIONI (c)
			meccanografica (b)	manuale (b)	
1	2	3	4	5	6
cm. 1	cm 3	cm. 3,5	cm. 2	cm. 2	cm. 6,5
		Riporto . . .			
		TOTALE . . .			

(a) Carico o Scarico - Totale o differenza.
(b) Aumento o diminuzione. Risultato dell'operazione.
(c) Nella presente colonna debbono:
1) riportarsi gli estremi della distinta che accompagna ciascuna fornitura delle bollette;
2) effettuarsi le verbalizzazioni relative alle periodiche verifiche materiali delle giacenze.

Dimensione del foglio (cm 42 x cm 29.7)

Mod. 3 - Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

Anno finanziario ______________

REGISTRO CRONOLOGICO

Questo registro si compone di fogli (1) ____________

______________________________ (__________)

compreso il presente, da noi numerati e firmati prima dell'uso.

Roma, li ______________________

(L.S)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE R.G.T.

____

N.B Il presente modello è soggetto ad eventuali variazioni apportate dalla legge di approvazione del bilancio

(1) In lettere e in cifre

Numero d'ordine	DATA	Cognome, nome e residenza del richiedente	Oggetto delle operazioni — (a)	Numero della bolletta di riscossione	RISCOSSIONI — TITOLO I — CATEGORIA I: Tassa certificazioni R.G.T.	Richiesta iscrizione atto u.v. registro stati aderenti	Richiesta certificato iscrizioni registro stati aderenti	CATEG. III: Rendite e interessi	CATEG. IV: Valori bollati	CATEG. V: Recuperi vari	TOTALE	IMPORTO COMMUTATO IN VERSAMENTO AL C.C.P. 31334006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
cm. 1,5	cm. 2,5	cm. 6,5	cm. 6	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2,5	cm. 3
				Riporto L.								
				A riportare L.								

(a) Richiesta di certificato iscrizioni R.G.T.;
- richiesta di iscrizione di atto u.v. nel registro Stati aderenti;
- richiesta di certificato iscrizioni esistenti nel registro Stati aderenti;
- eccedenza di cassa;
- contabilizzazione degli interessi maturati sulle somme depositate sul c/c p.,
- prelevamento con clausola di commutazione in versamento al M.ro G. G. - Gestione Archivi Notarili

Mod. 3-*bis*

Anno finanziario 19.........

Ordine di prelevamento n. ....

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

Il sottoscritto, funzionario incaricato in virtù del decreto interministeriale ...., dispone il prelevamento dei proventi, riscossi nel presente mese dal R.G.T. e depositati sul c/c postale .... aperto allo stesso, e il contestuale loro versamento al Ministero di grazia e giustizia (gestione archivi notarili) mediante commutazione del presente ordine in accreditamento dell'importo di lire .... al c/c postale 31334006.

Roma, lì ....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

....

Commutato il presente ordine nell'assegno di postagiro n. .... in data .... giusta allegata certificazione di addebitamento.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dimensione del foglio (cm 42 x cm. 29.7)

Mod. 4 - Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

REGISTRO

DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE SUL

C.C.P. N. ____________________ APERTO AL R.G.T.

Questo registro si compone di fogli (1) __________

____________________ (__________)

compreso il presente, da noi numerati e firmati prima dell'uso.

Roma, li ____________________

L.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE R.G.T.

____

(1) In lettere e in cifre.

Dimensione foglio aperto (cm 42 x cm 29,7)

Mod. 5 - Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

REGISTRO

degli assegni di postagiro tratti sul c.c.p. n. ____________________

Questo registro si compone di fogli (1) __________

______________________ (________)

compreso il presente, da noi numerati e firmati prima dell'uso.

Roma, lì ____________________

L.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE R.G.T.

____

(1) In lettere e in cifre

Parte I[a]

Parte II[a]

(Dimensione foglio aperto (cm 42 x cm. 29.7)

Mod. 6 - Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

CONTO DEI VALORI BOLLATI

Questo registro si compone di fogli (1) ____________

______________________________ (__________)

compreso il presente, da noi numerati e firmati prima dell'uso.

Roma, lì ______________________________

L.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE R.G.T.

____

(1) In lettere e in cifre

Dimensione foglio aperto (cm 42 x cm 29,7) Mod. 7 - Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

REGISTRO

DELLE SOMME DA RISCUOTERE E NON RISCOSSE

Questo registro si compone di fogli (1) ____________

________________________________ (__________)

compreso il presente, da noi numerati e firmati prima dell'uso.

Roma, lì ____________________________

L.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE R.G.T.

____

(1) In lettere e in cifre

Dimensioni foglio aperto (cm 42 x cm 29,7)

Mod. 8 · Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

Anno Finanziario 19_____

CONTO AMMINISTRATIVO

per il (1) ____________________ dal ____________ al ________________

(1) Trimestre oppure periodo diverso in caso di passaggio di gestione.

N.B. Il presente conto deve redigersi in quadruplice esemplare.

N. articolo del bilancio	ENTRATE		SOMME RISCOSSE		
			nel trimestre cui si riferisce il presente	nei trimestri precedenti	nell'anno
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	CATEGORIA I. - Vendita di beni e servizi				
106.A	Tassa certificazioni R.G.T.	L.			
106.B	Richiesta iscrizione atto u. v. registro Stati aderenti	L.			
106.C	Richiesta certificato iscrizione registro Stati aderenti	L.			
	Totale della categoria I.	L.			
	CATEGORIA III. - Redditi				
123.B	Rendite e interessi	L.			
	Totale della categoria III.	L.			
	CATEGORIA IV. - Poste compensative				
137	Valori bollati	L.			
	Totale della categoria IV.	L.			
	CATEGORIA V. - Somme non attribuibili				
140	Recuperi vari	L.			
	Totale della categoria V.	L.			
	RIASSUNTO				
	Ctg. I. - Vendita di beni e servizi	L.			
	Ctg. III. - Redditi	L.			
	Ctg. IV - Poste compensative	L.			
	Ctg. V - Somme non attribuibili	L.			
	TOTALE GENERALE	L.			

SITUAZIONE RIASSUNTIVA	DELLE BOLLETTE							
TRIMESTRI	Resto fine anno prec		Ricevute		Consumate		Rimaste	
	mecc	man	mecc	man.	mecc	man.	mecc.	man
precedenti								
corrente								
Totale								

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE

RISCOSSIONI E VERSAMENTI		TRIMESTRE	TRIMESTRI PRECEDENTI	ANNO
Totale delle riscossioni come da bollettario	L.			
Totale dei versamenti al C/C. del Ministero	L.			
Differenza eventuale a debito	L.			
Differenza eventuale a credito	L.			

Il sottoscritto, che ha apposto sulle scritture contabili la prescritta chiusura, attesta la verità ed esattezza delle cifre esposte nel presente conto in conformità alle risultanze delle predette scritture.

Roma, li ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L.S.

____

Visto:

Roma, li ____________________

Visto: per il riscontro

Roma, li ____________________

IL CONSERVATORE R.G.T.
(o il Direttore della Divisione all'uopo delegato)

____

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

____

Dimensione foglio aperto (cm 42 x cm 29,7) Mod. 9 - Serie III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

Anno finanziario 19____

CONTO GIUDIZIALE

del Sig. ____________________

per il periodo dal ____________ *19*____ *al* ____________ *19*____

MESE	BOLLETTE RICEVUTE E DISCARICATE						BOLLETTE NON DISCARICATE		
	in carico		Consunte e discaricate ai sensi dell'art. 621 del regolamento di contab. generale		Restituite eventualmente alla Ragioneria Centrale		Rimaste		MOTIVAZIONE SOMMARIA
	bollette		bollette		bollette		bollette		
	a compilazione								
	mecc.	man.	mecc.	man.	mecc.	man.	mecc.	man.	
Rimanenza alla fine del precedente periodo di gestione . .									
Gennaio . .									
Febbraio . .									
Marzo . . .									
Aprile									
Maggio .									
Giugno .									
Luglio									
Agosto .									
Settembre .									
Ottobre .									
Novembre . .									
Dicembre									
TOTALE									

PARTE I - Riscossioni eseguite nell'anno finanziario
(Estratto registro cronologico e bollettario)

SOMME RISCOSSE 1	gennaio 2	febbraio 3	marzo 4	aprile 5	maggio 6	giugno 7	TOTALI 14
ENTRATE CORRENTI							
Categoria I - Vendita di servizi .							
Categoria III - Redditi . . .							
Categoria IV - Poste compensative .							
Categoria V - Somme non attribuibili							
Totale delle somme di cui si dà carico							
	luglio 8	agosto 9	settembre 10	ottobre 11	novembre 12	dicembre 13	
Categoria I - Vendita di servizi .							
Categoria III - Redditi . . .							
Categoria IV - Poste compensative .							
Categoria V - Somme non attribuibili							
Totale delle somme di cui si dà carico							

TITOLO DELLE RISCOSSIONI		IMPORTO delle riscossioni
Titolo I - Entrate correnti . .	Categoria I - Vendita di servizi	
	Categoria III - Redditi	
	Categoria IV - Poste compensative	
	Categoria V - Somme non attribuibili	
	Totale delle somme riscosse L.	

RIASSUNTO

TITOLO	CARICO				SCARICO		
	A fine del precedente periodo di gestione		Sopravvenienze del periodo di gestione cui il presente si riferisce		Diminuzione durante la gestione		Rimanenza a fine gestione
	QUANTITÀ	IMPORTO	QUANTITÀ	IMPORTO	QUANTITÀ	IMPORTO	QUANTITÀ
1	2	3	4	5	6	7	8
Riscossioni							
Versamenti							
Somma da riscuotere *(a)* . .							
Bollette { meccanografiche .							
Bollette { manuali . . .							
TOTALI							

Si attesta la verità ed esattezza delle cifre esposte nei prospetti che precedono, in conformità alle risultanze delle scritture.

(a) Le somme prese in carico in un esercizio e riscosse negli esercizi successivi vanno discaricate a colonna 7.

PARTE II - Conto delle bollette
(Vedere pagina successiva)

PERIODO DI GESTIONE	CARICO complessivo		CONSUNTE e discaricate		RESTITUITE eventualmente al Ministero		RIMANENZA		*NOTE*
	bollette		bollette		bollette		bollette		
	a compilazione								
	mecc.	man.	mecc.	man.	mecc.	man.	mecc.	man.	

PARTE III - Versamenti al conto corrente postale N. 31334006
(Vedasi allegato A - Distinta dei versamenti)

DATA DEL VERSAMENTO	Numero dell'assegno di postagiro	IMPORTO dei versamenti
Totale dei versamenti L.		
Differenza eventuale tra le riscossioni (Parte I) e i versamenti (Parte III) L.		

RAGIONERIA CENTRALE

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il Direttore della Ragioneria Centrale;

Visto il conto che precede, dal quale risultano il carico e il discarico seguenti:

N. d'ordine	TITOLO DEL CONTO			CARICO		Discarico	Differenza da giustificare o da portare al successivo periodo di gestione
				alla fine del precedente periodo di gestione	nell'attuale periodo di gestione		
1	Riscossioni						
2	Versamenti						
3	Somme da riscuotere						
		Quantità					
		mecc.	man.				
4	BOLLETTE in carico . . N.						
	BOLLETTE discar. e restituite »						
	BOLLETTE rimaste . . »						
	Totali L.						

Constatando che tali risultanze (*a*) ________ sono giustificate per L. ________
(*a*) ________ essendo regolari, vanno (*b*) ________ per L. ________
con una rimanenza . . . . di L. ________

D I C H I A R A

Il conto giudiziale che precede è regolare ed è conforme alle scritture e agli elementi contabili in potere della Ragioneria, per quanto concerne il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza rimanendo a carico del gestore la differenza non regolare o non giustificata.

Roma, lì ________ 19____

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

____

(*a*) Oppure non.
(*b*) Discaricate oppure eliminate.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

IL DIRETTORE

Visto il conto che precede e la dichiarazione fatta dal Direttore della Ragioneria centrale presso questo Ministero:

Poichè delle partite non giustificate e non regolari non può darsi discarico al funzionario incaricato

DECRETA

Il Conto giudiziale del Sig. ______________________________ *contabile*

del Registro Generale dei Testamenti per il periodo ______________________________

dal ______________________________ *al* ______________________________

è dichiarato regolare nelle risultanze attestate dal Direttore della Ragioneria e quindi si dà discarico di esse, rimanendo a carico del suddetto contabile le partite come sopra non regolari o non giustificate, salvo il giudizio della Corte dei Conti ______________________________

____

____

____

____

____

____

____

Roma, ______________ *19*______

IL DIRIGENTE GENERALE

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Dimensioni foglio aperto (cm 42 x cm 29.7)

Mod. 9 · Serie III - allegato A

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

NOTA DESCRITTIVA

delle quietanze dei versamenti eseguiti al c/c postale intestato al R. G. T. e al c/c postale n. 31334006 intestato al Ministero di Grazia e Giustizia – Gestione Archivi notarili

dal Sig. ______________________________ *contabile del R.G.T. durante il periodo della di lui gestione dal* ______________ *19*___ *al* ______________ *19*___

Numero progressivo del presente 1	INDICAZIONE DI CIASCUNA QUIETANZA			
	DATA 2	Numero 3	SOMMA VERSATA	
			al conto corrente postale intestato al R. G. T. 4	al conto corrente postale n. 31334006 intestato al Ministero 5
cm. 2	cm. 4	cm. 2,5	cm. 4,5	cm. 5
		A riportare L.		

Numero progressivo del presente	INDICAZIONE DI CIASCUNA QUIETANZA			
	DATA	Numero	SOMMA VERSATA	
			al conto corrente postale intestato al R. G. T.	al conto corrente postale n. 31334008 intestato al Ministero
1	2	3	4	5
		Riporto L.		
		TOTALE L.		

Certificati esatti i versamenti sopra descritti.

A ________________ *lì* ________________ *19*____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visto:

lì ________________ *19*____

L. S.

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Dimensioni foglio aperto (cm 42 x cm 29.7)

Mod. 9 - Serie III - All. B

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

ESTRATTO

dal

REGISTRO DELLE SOMME DA RISCUOTERE E NON RISCOSSE

NOTE

Note alle premesse del decreto:

— Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concerne disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

— Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, approva il regolamento di esecuzione del R.D. n. 2440/1923 sopra citato.

— Il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

— La legge 22 novembre 1954, n. 1158, reca modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, consigli notarili e agli archivi notarili.

— Il D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approva il regolamento di esecuzione del testo unico concernente le disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica.

— Il D.P.R. 23 luglio 1986, n. 611, approva l'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

— Il regolamento ministeriale 5 dicembre 1974, modificato con decreto del 24 dicembre 1981, disciplina le attribuzioni degli uffici e degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Note all'art. 2:

— La legge 25 maggio 1981, n. 307, contiene le norme di ratifica ed esecuzione della convenzione stipulata a Basilea il 16 maggio 1972 e relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti. Di seguito si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7. — Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente è dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire diecimila; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28, della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente».

— Il testo del terzo comma dell'art. 5 della sopra citata legge n. 307/1981 è il seguente:

«Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'articolo 1».

— Il testo del secondo comma dell'art. 6 della sopra citata legge n. 307/1981 è il seguente:

«Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto».

— Il testo dell'art. 622 del codice civile è il seguente:

«Art. 622 *(Comunicazione dei testamenti alla pretura).* — Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 66 della legge n. 89/1913 è il seguente:

«Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto».

— Il D.M. 12 marzo 1981 reca norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero. Di seguito si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9 *(Forme di regolamento).* — I regolamenti valutari devono essere effettuati, salvo quanto stabilito al successivo art. 10, per il tramite delle "banche abilitate" e possono aver luogo:

a) in valuta, attraverso i conti di cui al successivo titolo IV;

b) in lire, attraverso i conti di cui al successivo titolo VI;

c) mediante compensazione valutaria, ovvero in lire interne, esclusivamente nei casi e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto. Nei rapporti con i Paesi con i quali vige il servizio dei "vaglia postali" o dei "postagiro internazionali", i regolamenti valutari possono essere effettuati, per le causali, nei limiti d'importo e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, anche per il tramite dell'Amministrazione postale».

Note all'art. 5:

— Per l'argomento del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 239 del sopra detto R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 239. — I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza.

Nei casi di smarrimento, alterazione o distrazione di fogli, anche non adoperati, o di alcuna parte di essi, l'amministrazione può sottoporre l'agente ad una multa, nella misura da lire 50 a 500; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode».

— Il D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. Di seguito si riporta il testo dell'art. 14:

«Art. 14 *(Verifiche alle gestioni dei cassieri).* — I direttori alle ragionerie centrali o i funzionari con qualifica dirigenziale da essi delegati eseguono verifiche improvvise alla cassa e alle scritture dei cassieri delle rispettive amministrazioni centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre.

Eseguono altresì apposite verifiche alla fine del mese di marzo e ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

La verifica, oltre alla constatazione del denaro, deve estendersi ai valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati ai cassieri.

Di ciascuna verifica è redatto processo verbale in quattro originali dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dal direttore della ragioneria centrale e gli altri sono trasmessi alla Corte dei conti ed alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di verifica.

Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quinto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

Il cassiere è tenuto a fornire al funzionario che esegue la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è il seguente:

«I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle amministrazioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente».

— Il testo del primo comma dell'art. 8 della sopra citata legge n. 307/1981 è il seguente:

«Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 228 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 (v. note alle premesse) è il seguente:

«Art. 228. — Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.

Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, si può far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili.

Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le penalità stabilite dai contratti medesimi».

Note all'art. 11:

— Il testo della lettera *d)* dell'art. 178 del più volte richiamato R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«*d)* si definiscono agenti contabili quegli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza».

— Il testo del primo comma dell'art. 179 del sopra detto R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Tutti gli agenti contabili e gli enti di cui al precedente art. 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono».

— Il testo degli articoli 188, 189 e 217 del sopra citato R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 188. — Gli agenti indicati nell'art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti.

Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei detti agenti».

«Art. 189. — Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso.

Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito».

«Art. 217. — In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto, dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo riscosse».

— Il testo del primo comma dell'art. 240 del più volte citato R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa scritta in cifre e in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate dal bollettario debbono contenere quelle altre indicazioni che sono prescritte dai regolamenti speciali, ed essere sottoscritte dall'agente riscotitore o da chi legalmente lo rappresenti».

— Il testo del sesto e settimo comma dell'art. 621 del sopra detto R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, coll'indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.

Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e discarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza».

— Il testo dell'art. 645 del già citato R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 645. — Il tesorieri e gli agenti di riscossioni debbono tenere un libro giornale, nel quale registrano le operazioni d'incassi e di pagamento da essi effettuate.

Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali dei vari servizi».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 337 del R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di L. 1000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione generale del tesoro».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 307/1981 (v. note all'art. 2) è il seguente:

«Art. 6. — Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto».

— L'ultimo comma dell'art. 7 della sopra detta legge n. 307/1981 è il seguente:

«I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972, quale sostituito dall'art. 16 del D.P.R. n. 955/1982, è il seguente:

«Art. 19 *(Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali)*. — Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo».

Nota all'art. 14:

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è il seguente:

«Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'art. 5, nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'art. 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'art.28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973».

Note all'art. 15:

— Il primo comma dell'art. 6 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è il seguente:

«Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta».

— Il primo comma dell'art. 7 della citata legge n. 307/1981 è il seguente:

«Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente è dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire diecimila; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati».

— Il testo del quarto comma dell'art. 112 della legge n. 89/1913 è il seguente:

«Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 608, 620 e 621, codice civile».

— Con il decreto interministeriale 27 giugno 1981 vengono fissati i canoni dovuti dall'utenza del servizio di trasmissione di dati e fa seguito. alla convenzione 10 aprile 1980 tra il Ministero delle poste e la SIP con la quale venivano fissate le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di trasmissione dati.

87A9078

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652145) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.